



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Giust.
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Giust.
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco il quale dà lettura della proposta e delle aliquote che compongono la NUOVA IMU.

Si dà atto che alle ore 21.45 entra in Aula la cons. MANZI C..

Presenti 12 assente 1 MORERO V..

Alle 21.50 va via dal Consiglio il cons. MORINA D.

Presenti 11 assenti 2 MORINA D. e MORERO V.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamati la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1 interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1, Legge n.160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n.504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della Legge n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n.160/2019.

Dato atto che l'art.1, comma 744, della legge n.160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Rilevato che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della Legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato che, nel dettaglio, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia Ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato in particolare il comma 741 dell'art.1 della Legge n.160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art.1, comma 758, della Legge n.160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Considerato altresì che il comma 747, dell'art.1 della Legge n.160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento

e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, ***si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00*** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- al comma 760 che, per le abitazioni locate a canone concordato di cui all'art.2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

- Richiamato l'art.1, comma 10, lett. b) della Legge 208/2015 che ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - A) Il contratto di comodato deve essere registrato;
 - B) Il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- C) Il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in A/1, A/8, A/9;
- D) Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, l'interpretazione del Dipartimento delle finanze ha confermato che l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamato altresì l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 777, della Legge n.160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione prevista dall'art.1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n.160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 644.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 133.915,89;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,5 per mille;
- 2) fabbricati (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado secondo quanto previsto dall'art.1, comma 10, lett. b) della Legge 208/2015: aliquota pari all'8,6 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 per mille;
- 5) fabbricati ex IPAB classificati nel gruppo catastale B: aliquota pari al 3 per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) terreni agricoli: esenti
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Ritenuto che:

- a seguito dell'emergenza Covid-19, con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche determinando in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;
- il Comune possa, ai sensi dell'art.1, comma 775, della legge n.160/2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consiliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'imu relativa al 2020 entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 16 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;
- la presente deliberazione, in forza delle norme richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di Revisione, per quanto disposto dall'art.239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. n.267/2000

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione in data 01/06/2020;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, in quanto comportante effetti sul bilancio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, per quanto di propria competenza

Uditi gli interventi:

La cons. CHIAPPERO D. chiede le seguenti delucidazioni: conferma che con questa nuova IMU sia abolita la TASI; se le aliquote siano le stesse della vecchia aliquota, in cui sia inglobata la ex TASI; che situazione si ponga in caso di comodato. Chiede inoltre come viene gestita la disciplina sulle ex IPAB: se l'aliquota sia stata decisa dall'amministrazione o stabilita per legge e abbia inciso la loro trasformazione in fondazione o indipendentemente da ciò. Infine, chiede, in merito al punto F) della proposta, relativamente al differimento delle scadenze per le attività chiuse per COVID, come esse siano state definite.

Il sindaco replica che il comodato viene disciplinato dalla legge finanziaria per il 2016 per le seguenti casistiche: solo in caso di rapporto tra genitori e figli e residenza nello stesso comune per entrambi. L'aliquota è stata fissata all'8,6 per mille e l'imposta è ridotta del 50% per cui l'aliquota diventa del 4,3 per mille. Comunica che l'amministrazione ha discrezionalità nella fissazione dell'aliquota nel senso che può aumentarla o ridurla.

Per quanto riguarda le ex IPAB, prosegue il Sindaco, costoro hanno sempre pagato, ma ora che sono diventate quasi tutte fondazioni pagano la componente IMU per la parte commerciale in base alla rendita catastale. La scelta è stata strategica: l'amministrazione ha scelto di applicare per le fondazioni un'aliquota agevolata.

Per il differimento delle scadenze per l'obbligo di chiusura di alcune attività, il Sindaco dichiara che ci si è mossi sulla base dei codici ATECO. Il comune richiede l'autocertificazione recante la situazione e poi saranno effettuate le dovute verifiche.

Il cons FALCO M chiede se per le ex IPAB ci siano arretrati nel pagamento dei tributi.

Il sindaco replica che probabilmente si tratta solo di quelli relativi al 2019 ma oggetto di ravvedimento. L'aliquota del 10,6 era stata deliberata relativamente all'anno 2019.

TERMINATA la discussione,

sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'ordine del giorno, con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 11

Votanti: 7

Astenuti: 4 (Chiappero Daniela, Falco Mauro, Granata Antonio, Vergano Alessandro)

Voti favorevoli: 7

Voti contrari: zero

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2-C/6 e C/7: aliquota pari al 5,50 per mille;
- 2) Abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado secondo quanto previsto dall'art.1, comma 10, lett. b) della Legge 208/2015: aliquota pari all'8,6 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 per mille;
- 5) fabbricati ex IPAB classificati nel gruppo catastale B: aliquota pari al 3 per mille;

- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) terreni agricoli: esenti;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

B) Di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

C) Per le abitazioni locate a canone concordato di cui all'art.2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento (7,95 per mille);

D) Per le abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado secondo quanto previsto dall'art.1, comma 10, lett. b) della Legge 208/2015 con aliquota pari all'8,6 per mille, la base imponibile Imu è ridotta del 50% a condizione che:

- Il contratto di comodato deve essere registrato;
- Il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in A/1, A/8, A/9.

E) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita a da abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura massima di una per categoria C/2 – C/6 e C/7 per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

F) di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020, disponendo la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche determinate dalla pandemia Covid-19, da attestarsi entro il 16 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;

G) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

H) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Presenti: 11

Votanti: 11

Astenuti: zero

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: zero

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000, considerando l'approssimarsi della scadenza tributaria e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE